



## CONVENZIONE

### **DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA DIPARTIMENTO DI FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO-E CONSULTA DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DI PUGLIA**

Il **Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco** dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", legalmente rappresentato dal Prof. Francesco Leonetti, nella sua qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento

e

la **Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia**, da ora in poi denominata "soggetto attuatore", legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Settembrini, nella sua qualità di Presidente, di seguito denominate parti,

**Visto** l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

**Visto** l'art. 8, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" che prevede: "Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";

**Visto** il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 in cui è previsto che l'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4; che gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili dovranno prevedere anche attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; attività formative volte



ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

**Vista la** Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in cui, all'art.44 comma 2 lettera b) è previsto che il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo;

**Visti** i Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche approvati dal Consiglio di Dipartimento il 27/05/2020

**Tenuto conto** della utilità di svolgere una periodica attività di informazione sui contenuti didattici relativi alle lauree in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e sulle opportunità occupazionali per consentire ai giovani in procinto di iscriversi all'Università, una scelta informata, libera e consapevole;

**Tenuto conto** che la rapida evoluzione dei contesti scientifici, sociali ed economici rende necessaria una periodica valutazione sulla coerenza tra curricula universitari ed effettivi bisogni formativi;

**Tenuto conto** che, nell'ambito dell'autonomia universitaria e con riferimento alla didattica libera, attraverso la proficua sinergia tra Accademia e Professione, si può integrare l'offerta formativa universitaria e post-laurea, riducendo l'esodo degli studenti verso altre Università, sviluppando una più elevata capacità attrattive e aumentando le opportunità occupazionali dei laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

**Tenuto conto** che per garantire un adeguato livello di uniformità nazionale degli obiettivi formativi, dei contenuti didattici e delle modalità di svolgimento delle attività formative si rende necessario attenersi alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale;

**Preso atto** che un costante rapporto di collaborazione tra Accademia e Professione può consentire la definizione e la periodica programmazione di eventi formativi destinati agli studenti e ai

farmacisti già iscritti all'Ordine professionale, che sono sottoposti all'obbligo della formazione continua in medicina di cui al D. L.gs 502/1992.

**Tenuto conto** che nel corso degli anni si è sviluppato un proficuo rapporto di collaborazione tra il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e gli Ordini provinciali dei Farmacisti della Puglia che ha consentito un più efficace e tempestivo conseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, anche attraverso la realizzazione periodica di numerose iniziative formative qualificanti e di riconosciuta utilità;

**Visto** il D.M. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale;

**Preso atto** che il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, avente ad oggetto la Determinazione delle classi di laurea magistrale, prevede tra gli obiettivi formativi qualificanti per la Classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale tenendo presente anche le possibilità occupazionali offerte in ambito comunitario, che la formazione è completata con insegnamenti che sviluppano la conoscenza dei prodotti alimentari, dietetici e nutrizionali, cosmetici, diagnostici e chimico-clinici, dei presidi medico-chirurgici, nonché con l'apprendimento di opportune conoscenze finalizzate ai campi della farmacovigilanza, della farmaco-economia e della gestione aziendale;

**Preso atto** che il tirocinio di pratica professionale ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche e pratico-operative attinenti all'attività del farmacista;

**Considerato** che si rende necessario disciplinare l'attività del tirocinio professionale obbligatoriamente previsto per gli studenti iscritti ai corsi di studio quinquennali a ciclo unico delle classi 14S e LM/13 (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche);

**Vista** la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;





## CONVENGONO

### Art 1 – Costituzione dell'Osservatorio

È istituito l'“Osservatorio Permanente Università Professione”.

### Art 2 – Finalità

L'Osservatorio ha le seguenti finalità:

- svolgere una periodica attività di informazione sui contenuti didattici relativi alle lauree in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e sulle opportunità occupazionali, per consentire ai giovani in procinto di iscriversi all'Università, una scelta informata, libera e consapevole;
- svolgere una periodica valutazione della coerenza tra curricula universitari ed effettivi bisogni formativi come determinati dall'evoluzione della ricerca scientifica e dal contesto socio-culturale in cui il farmacista è chiamato a svolgere la professione;
- promuovere e realizzare, nell'ambito dell'autonomia universitaria e con riferimento alla didattica libera, una efficace integrazione dell'offerta formativa universitaria e pre- e post-laurea, per ridurre l'esodo degli studenti verso altre Università, sviluppando una più elevata capacità attrattiva e aumentando le opportunità occupazionali dei laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
- definire la periodica programmazione di eventi formativi destinati agli studenti e ai farmacisti già iscritti all'Ordine professionale, per l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al D. Lgs. 502/1992 e utili alla preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione;
- stabilire i contenuti didattici, i relatori, la durata e le modalità di svolgimento degli eventi formativi che potranno essere realizzati con modalità residenziale o con formazione a distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attraverso master, short master, corsi, attività seminari, convegni e ogni altra forma utile al conseguimento di saperi e competenze;
- realizzare iniziative per lo sviluppo di proficue sinergie tra Università, Professione e Impresa, con particolare riguardo al tessuto economico e produttivo della Regione Puglia;
- svolgere, anche con mandato a terzi, attività di indagine conoscitiva, sondaggio;
- svolgere, anche con mandato a terzi, attività editoriale.

### Art 3 – Composizione

L'Osservatorio è composto da:

- Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco



- Coordinatore della classe LM-13
- Direttore Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- Responsabile del Dipartimento alle attività di formazione post-laurea
- I Presidenti provinciali degli Ordini dei Farmacisti di Puglia o loro delegati;
- Due studenti eletti tra i rappresentanti presenti nel Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
- Un rappresentante delle Associazioni dei Giovani Farmacisti designato congiuntamente dalle Agifar di Puglia;
- Un rappresentante designato dalla Regione Puglia

I Componenti svolgono l'attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese.

#### **Art 4 – Svolgimento dell'attività**

Lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è stabilita con Regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Regolamento disciplina:

- l'attribuzione delle cariche di Presidente, Vice-presidente e Segretario;
- le modalità e la sede di svolgimento delle riunioni;
- le modalità di rimborso delle spese sostenute;
- le fonti di finanziamento e la gestione delle risorse.

#### **Art 5 – Tirocinio curricolare**

Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del tirocinio pratico-professionale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe M-13 in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.

Il Regolamento del tirocinio pratico-professionale, al quale è fatto obbligo di attenersi, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, sarà allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

#### **Art 6 – Tutela dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione,



interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del soggetto promotore e del soggetto ospitante e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

#### **Art 7 – Durata della Convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari

29 maggio 2020

**IL SOGGETTO PROMOTORE**

*Prof. Francesco Leonetti*

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

*per Dott. Francesco Settembrini*

*Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri*